



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0005145
del 25/01/2012
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di
Facoltà
Ai Direttori dei Centri – Interdip. –
Interunivers.
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Alle Strutture in posizione diretta coll.
Rettore
- Segreteria Particolare del
Rettore
- Segreteria dei Pro Rettori
- Pro Rettore Vicario
Alle Strutture di supporto alle attività
del Rettore Ufficio Dirigenziale
Alla Segreteria Tecnica della
Direzione Generale
Alla Segreteria Particolare della
Direzione Generale
Alla Segreteria Collegio Direttori
Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni:
I - II - III - IV - V - VI - VII - IX
Al Dirigente del Centro
InfoSapienza
All' Ufficio Dirigenziale Studio e
Consulenza
Al Medico Competente - C.
Medicina Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e
Protezione
Al Responsabile Uff. Amm. per la
Sicurezza

Loro Sede

Oggetto: Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Come è noto, il Governo ha emanato recentemente il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

Si ritiene perciò opportuno segnalare sinteticamente le principali disposizioni, contenute nel provvedimento in oggetto, *nel testo come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione*, che risultano applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001 o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.

Articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate)

L'articolo 6 prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Art. 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante)

L'articolo 12, comma 1, interviene sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Viene posticipato il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti. Si impone, infine, alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

In particolare, la riduzione della soglia massima per l'utilizzo del contante, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, interessa i commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49, dei cui limiti viene adeguato l'importo.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato modificato il comma 1, posticipando al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro



saldo deve essere ridotto entro tale importo. Con riferimento alla nuova soglia per l'utilizzo del contante, viene inoltre introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato inoltre aggiunto il comma 1-bis, con il quale viene inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Il comma 2 dell'art. 12 in commento, inserendo un nuovo comma 4-bis all'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, impone alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono obbligate ad avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei.

I pagamenti delle PA devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.

La norme prescrive che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il limite di importo di cinquecento euro può essere modificato.

Sono dettate al contempo disposizioni volte a tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici e sociali di modesto importo, per i quali si propone di creare un incentivo economico per l'accredito delle pensioni su conti correnti rendendoli esenti dall'imposta di bollo e da costi bancari.

Anche sul fronte delle entrate è incentivato l'utilizzo di strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.



In sede di conversione del decreto-legge, è stato modificato il comma 2, posticipando di tre mesi il termine entro il quale le P.A. devono effettuare le operazioni di pagamento mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Vengono inoltre ricomprese tra gli strumenti di pagamento elettronici – per stipendi, pensioni e compensi comunque corrisposti dalla P.A. centrale e locale e dai loro enti di importo superiore a 1.000 euro - anche le carte elettroniche istituzionali. Al fine di incentivare l'accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) è stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.

Viene inoltre precisato che Consip possa stipulare convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, finalizzate a dotare le pubbliche amministrazioni di POS (point of sale) a condizioni agevolate.

Sempre in sede di conversione del decreto-legge, è stato aggiunto il comma 2-bis il quale prevede la possibilità di una ulteriore proroga del termine imposto alle P.A. per i pagamenti mediante accredito sui conti correnti ovvero mediante strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, per specifiche e motivate esigenze, con DPCM su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.

I commi 3-8 demandano ad una apposita convenzione da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche sono tenute ad offrire.

La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

- a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
- b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
- c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
- d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

Il rapporto del conto corrente di base è esente dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.



In sede di conversione del decreto-legge, è stato sostituito il comma 3 prevedendo, tra i soggetti coinvolti nella convenzione che deve definire le caratteristiche del conto corrente di base, anche la Banca d'Italia, le Poste italiane e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. È stato inoltre previsto il conto di pagamento di base, in aggiunta al conto corrente di base. Si specifica che con la convenzione sia stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso gli sportelli di una banca diversa da quella del proprietario della carta.

E' stato inoltre sostituito il comma 4, ricomprendendo, oltre alle banche, anche Poste italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento tra i soggetti tenuti ad offrire il conto corrente di base.

E' stato modificato il comma 5 al fine di chiarire che la carta di debito prevista dal conto di base è gratuita.

I commi 9 e 10 attribuiscono all'Associazione Bancaria Italiana e alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale il compito di definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato modificato il comma 9, estendendo alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, in aggiunta all'Associazione Bancaria Italiana, il compito di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Viene fissato al massimo dell'1,5% l'ammontare della commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

Il comma 11 integra l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo che la comunicazione d'ufficio - ivi prevista in capo a coloro che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 - sia indirizzata entro trenta giorni, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.



Art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

L'articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (comma 2).

Il tributo, ai sensi del comma 3, è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (comma 5) - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 4).

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 6), mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune (comma 7).

Ai sensi del comma 8, la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (comma 9), in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.



I comuni possono modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Tale maggiorazione – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – determina un incremento delle entrate per i comuni stimato in 1.000 milioni di euro annui, al quale corrisponde, ai sensi del comma 13-bis, un riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo - di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011 - nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, a decorrere dal 2013.



In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Ai sensi del comma 14, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (commi 22 e 23).

I commi da 24 a 27 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Il comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo,.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (commi 29-32).

In sede di conversione del decreto-legge, sono stati modificati i commi 30 e 31, chiarendo che le disposizioni in essi contenute riguardano esclusivamente le modalità di calcolo della tariffa avente natura corrispettiva applicabile dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (commi 29-32) e non si applicano al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) disciplinato nei commi precedenti.



I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

Il comma 45 rinvia alle disposizioni relative all'accertamento e alla riscossione, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza, di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle norme in materia di potestà regolamentare delle province e dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate. Tale ultima norma prevede, tra l'altro, che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche in forma associata; qualora, invece, sia deliberato di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E' infine abrogato, con la medesima decorrenza, l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale, il quale, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, confermava la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

Articolo 21, commi 1-9 (Soppressione INPDAP ed ENPALS)

I commi da 1 a 9 dispongono la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS.

Il comma 1 prevede che le funzioni degli enti soppressi sono trasferite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato modificato il comma 1 posticipando al 1° gennaio 2012 la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS, che era prevista nel testo originario dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. È inoltre precisato che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2011 gli enti da sopprimere possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.



Il comma 2 prevede che con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato aggiunto il comma 2-bis il quale stabilisce che in attesa dei decreti di soppressione, le strutture degli enti soppressi (ENPALS e INPDAP) continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi relativi ai suddetti enti è rappresentato in giudizio dai professionisti già in servizio presso le consulenze legali dell'INPDAP e dell'ENPALS.

Articolo 22, comma 1 (Obbligo comunicazione bilanci al MEF da parte di enti e organismi che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato)

Il comma 1 reca una norma finalizzata a rafforzare il monitoraggio della spesa pubblica, attraverso la previsione di un obbligo generale, a carico degli enti ed organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato, ad esclusione delle società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio partecipa lo Stato mediante apporti, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione dei medesimi.

Articolo 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici)

L'articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari venga ridefinito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche statali, ivi incluso il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento del primo presidente della corte di cassazione.

Si stabilisce, altresì, per il personale di cui al comma 1, chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri e altre Amministrazioni pubbliche, comprese le Autorità indipendenti, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, che



l'indennità o retribuzione per l'incarico ricoperto non può essere superiore al 25% dell'ammontare del trattamento economico percepito.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni o per la fissazione di un limite massimo a titolo di rimborso spese.

Articolo 24, comma 1 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

L'articolo 24 reca numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale vigente.

Ai sensi del comma 1, le disposizioni dell'articolo in esame hanno lo scopo di garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di bilancio, della stabilità economico-finanziaria nonché di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul P.I.L., sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Articolo 24, comma 2 (Calcolo contributivo pro-rata)

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).

Articolo 24, comma 3 (Certificazione dei requisiti d'accesso e fattispecie pensionistiche)

Il comma 3 prevede una certificazione dei diritti acquisiti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame – su domanda dei soggetti interessati – per i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011, in relazione ai requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 per i soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturino i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia



», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai successivi commi 14, 17 e 18.

Lo stesso comma prevede altresì la sostituzione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturino, nei regimi misto e contributivo, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a partire dalla medesima data, delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità con le seguenti prestazioni:

- la pensione di vecchiaia, di cui ai successivi commi 6 e 7 (vedi *infra*);
- la pensione anticipata, di cui ai successivi commi 10 e 11 (vedi *infra*).

Le nuove discipline trovano applicazione salvo quanto stabilito in materia di esenzioni dell'applicazione della nuova disciplina (comma 14), di prepensionamento per lavori usuranti (comma 17) e di armonizzazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento dei regimi diversi dall'AGO (comma 18).

Con la circolare n. 24126 del 20 dicembre 2011, l'INPS ha chiarito che, se sono stati maturati, al 31/12/2011, i requisiti per ritirarsi dal lavoro secondo la vecchia normativa, non è indispensabile ottenere dall'Istituto la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. Infatti, detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Lo stesso indirizzo era stato in più occasioni fatto proprio dalla Direzione Centrale Pensioni dell'INPDAP ai sensi della legge n. 243/2004. Sui siti istituzionali INPS e INPDAP è disponibile la relativa modulistica per la richiesta di certificazione.

Articolo 24, comma 4 (Flessibilità in uscita ed incentivazioni)

Il comma 4 dispone la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione viene liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, di conseguire la pensione di vecchiaia all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dalle successive disposizioni.

E' inoltre previsto un sistema di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, attraverso una riparametrizzazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del D.L. 78/2010 (vedi *infra*).



Lo stesso comma prevede altresì che nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della L. 300/1970 operi fino al conseguimento del richiamato limite massimo di flessibilità.

Articolo 24, comma 5 (Soppressione del regime delle decorrenze annuali)

Il comma 5 prevede, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (di cui ai commi da 6 ad 11 dell'articolo in esame), la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze per la generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola (c.d. finestre).

L'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente, è stato stabilito che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

- per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
- per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

L'articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, ha invece modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola.

In particolare, il comma ha disposto che i trattamenti decorrano dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti (nella disciplina previgente la decorrenza era prevista dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricadeva nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento). Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.

Articolo 24, commi 6, 7 e 9 (Pensione di vecchiaia)

Il comma 6 ridefinisce i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012.



A decorrere dal 2008, per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo in base all'ipotesi 3), era necessario possedere i seguenti requisiti:

- per il 2008 e dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, almeno 35 anni di anzianità contributiva insieme ad una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una "quota" (data dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) pari almeno a 95 purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, una "quota" pari almeno a 96 purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 60 anni;
- per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una "quota" pari almeno a 96 purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, una "quota" pari almeno a 97, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 61 anni;
- dall'anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una "quota" pari almeno a 97 purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, una "quota" pari almeno a 98, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 62 anni (a meno che il Ministro del lavoro non emani il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 della L. 243/2004 al fine di differire l'innalzamento dei requisiti pensionistici).

La nuova disciplina di cui al comma 6 del decreto-legge in esame, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, relativamente ai soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato a decorrere appunto dal 1° gennaio 2012, ridefinisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima (lettera a)). Tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a:

- 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS (lettera b)). Tale requisito anagrafico è fissato a:



- 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- 66 anni per i pubblici dipendenti (lavoratori e, ai sensi dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009, lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (il precedente requisito anagrafico era pari a 65 anni sia per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto sia per l'accesso alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004) (lettera c));

- 66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS (anche in questo caso il precedente il requisito anagrafico era pari a 65 anni per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia nel sistema misto sia per l'accesso alla pensione liquidata esclusivamente con il metodo contributivo) (lettera d)).

Ai sensi del successivo comma 7, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti in precedenza), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995., rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare devono essere quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Si prescinde dall'importo minimo solamente se si è in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Lo stesso comma, infine, per esigenze di coordinamento legislativo, provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 355/2001, a sopprimere il riferimento ai lavoratori cd. "diciottisti" all'articolo 1, comma 23 della L. 335/1995 (cfr. il paragrafo relativo all'introduzione del metodo di calcolo contributivo).



Il successivo comma 9 stabilisce un limite anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS.

In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.

Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, la richiamata età minima di accesso non fosse assicurata, è disposto un ulteriore incremento degli stessi, con decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i richiamati soggetti in possesso dei predetti requisiti un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

Resta anche in questo caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

Infine, per esigenze di coordinamento legislativo, viene soppresso l'articolo 5 della L. 183/2011, che stabiliva che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento richiamato in precedenza, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto nonché i requisiti anagrafici richiesti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. 78/2009 e dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 98/2011, dovessero essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturassero il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026.

Articolo 24, commi 10 e 11 (Pensione anticipata)

Il comma 10 innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (cd. "quarantesimi").



Sulla base delle nuove disposizioni, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di:

- nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
- nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
- a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Lo stesso comma conferma altresì l'applicabilità a tale fattispecie della disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, come integrato dal successivo comma 12 (vedi infra).

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. "quote" introdotto dalla L. 247/2007, con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Inoltre, i requisiti dei 42 anni e 2 mesi, richiesto a decorrere dal 2013, e dei 42 anni e 3 mesi, richiesto a decorrere dal 2014, non possono essere considerati a regime, bensì sottoponibili ad eventuali ulteriori riparametrazioni in relazione al richiamato adeguamento a decorrere dal 2013. Il sistema delle "quote" continua peraltro a trovare applicazione per i "lavori usuranti" (v. oltre, comma 17).

Inoltre, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato modificato il comma 10 prevedendo che la riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, sia applicata nella misura dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.

Il comma 11 prevede un requisito anagrafico minimo per accedere alla pensione anticipata nel sistema contributivo, in alternativa alla maturazione dell'anzianità contributiva analizzata nel comma precedente, per i lavoratori ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 1996.

Più specificamente, fermo restando quanto previsto dal comma 10, per tali i lavoratori il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione



che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari - per l'anno 2012 - a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Articolo 24, commi 12 e 13 (Adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)

Il comma 12 ribadisce la vigenza della disciplina degli adeguamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento, così come modificati dall'articolo in esame, agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. 78/2010.

Da ultimo, l'articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011, modificando i richiamati commi, aveva anticipato al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) la data del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza di vita. Allo stesso tempo, era stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, veniva posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni. Infine, attraverso l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 12-ter, era stata eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale, in relazione a ciò tutti gli adeguamenti successivi al primo hanno pertanto cadenza triennale.

Il successivo comma 13 stabilisce la cadenza biennale dell'aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L. 78/2010.

Articolo 24, commi 14 e 15 (Esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale)



Il comma 14 prevede, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. "finestre") continuino ad applicarsi a un contingente di lavoratori, a condizione che gli stessi maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera a));
- lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b));
- lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 (lettera c));
- lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lettera d));
- lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (lettera e)).

In sede di conversione del decreto-legge, è stato modificato il comma 14 precisando che il contingente di lavoratori (ora non più predeterminato numericamente, ma da definirsi in relazione alle risorse disponibili), cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. "finestre"), è fissato nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, nonché posticipando al 4 dicembre 2011 (rispetto al 31 ottobre 2011 del testo originario del decreto-legge) il limite temporale per gli accordi sindacali utili per l'individuazione delle categorie comprese nel contingente. Inoltre, alla lettera c) è stata aggiunta la categoria dei lavoratori con diritto di accesso ai fondi di solidarietà che restano a carico di tali fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età. Alla lettera e), infine, si prevede l'abrogazione dell'istituto dell'esonero dal servizio nel quinquennio antecedente la maturazione dell'età massima contributiva di 40 anni commi (di cui ai commi 1-6 dell'art. 72 del D.L. 112/2008), fermo restando che esso si considera comunque in corso per i provvedimenti di concessione emanati prima del 4 dicembre 2011.



Rispetto all'ultima categoria di cui sopra (lettera e) del comma 14), il successivo comma 15 dispone l'obbligo, per gli enti previdenziali, di monitorare, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero, le domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al presente comma che intendano avvalersi della normativa previgente. In caso di raggiungimento del limite, i richiamati Istituti non possono prendere in esame ulteriori domande di pensionamento per usufruire del beneficio. Lo stesso comma infine precisa che nell'ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, anche del beneficio – in aggiunta a quello indicato relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.

Tale comma ha previsto l'applicazione della normativa previgente in materia di regime delle decorrenze a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore delle categorie di lavoratori indicati nelle lettere da a) a c) del comma in esame (lavoratori collocati in mobilità, lavoratori collocati in mobilità lunga, lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore).

In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al precedente comma.

In sede di conversione del decreto-legge, il comma 15 è stato sostituito prevedendo che con decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi, sono definite le modalità di attuazione della determinazione del contingente di cui al comma 14. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per il 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019). Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l'accesso ai benefici, con l'obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa. La disposizione, infine, precisa che nell'ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, del beneficio



di cui al comma 14 in aggiunta a quello relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010. In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.

Articolo 24, comma 16 (Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione)

Il comma 16 prevede una rideterminazione dei coefficienti di trasformazione con effetto dal 1° gennaio 2013.

In particolare, si estende, mediante il ricorso allo stesso decreto direttoriale di aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione, di cui all'articolo 1, comma 11, della L. 335/1995, ed in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del D.L. 78/2010, dalla data richiamata, lo stesso coefficiente di trasformazione anche per le età corrispondenti a valori fino a 70.

Tale valore deve comunque essere adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del D.L. 78/2010. In relazione a ciò è altresì prevista un'ulteriore estensione del coefficiente – nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della L. 335/1995 - considerando quindi anche le età maggiori del limite di 70 anni, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore soglia.

In ogni caso, la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui al richiamato articolo 1, comma 11, della L. 335/1995.

Articolo 24, comma 19 (Totalizzazione dei periodi assicurativi)

L'articolo 24, comma 19, modifica l'articolo 1 del D.Lgs. 42/2006, in materia di totalizzazione, prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (a fronte del limite minimo di 3 anni attualmente previsto) ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

La totalizzazione è l'istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.



In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo). In particolare, l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42 del 2006, ha previsto che per la totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità la durata minima dei periodi assicurativi utile per il cumulo sia di almeno tre anni.

Articolo 24, comma 20 (Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)

Il comma 20 prevede che continuino a trovare applicazione gli istituti previsti dall'articolo 72 del D.L. 112/2008, fermo restando che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 si tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento (come disciplinata dal presente articolo 24).

L'articolo 72 del D.L. n. 112/2008 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, prevedendo, in particolare:

- l'introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (commi 1-6);
- la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi (commi 7-10);
- la possibilità per le pubbliche amministrazioni, con preavviso di un anno, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva (l'operatività di tale norma è stata prorogata al triennio 2012-2014) (comma 11);

Infine, la norma precisa che per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.



Articolo 24, comma 25 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge prevedeva, per il biennio 2012 e 2013, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, nella misura del 100 per cento, sia limitata ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps.

Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione sarebbe stato comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Si fa presente che la circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, fissa per il 2011 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 467,43 euro mensili.

Si ricorda che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata, in base all'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000, - fatte salve le modifiche transitorie di cui al presente comma 3:

- nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2011, a 6.076,59 euro);
- nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento
- nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

La normativa previgente, recata dell'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 (che viene conseguentemente abrogato), prevedeva, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il



trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%.

Sempre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

In sede di conversione del decreto-legge, il comma 25 è stato sostituito prevedendo, in particolare, che la rivalutazione sia prevista per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Articolo 24, comma 31 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - TFR di importo elevato)

Il comma 31 dell'articolo 24 sottrae allo speciale regime di tassazione separata parte dell'indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'importo eccedente 1.000.000 di euro.

Il regime di tassazione separata consiste nell'applicazione dell'IRPEF con modalità diverse da quelle ordinarie, relativamente ad alcune voci che costituiscono reddito (determinato mediante i criteri generali), tassativamente indicate dall'articolo 17, comma 1 del TUIR: si tratta di redditi percepiti in un determinato periodo di imposta, ma maturati in diversi periodi di imposta precedenti a quello di effettiva percezione.

La *ratio* della tassazione separata è rinvenuta nell'esigenza di evitare che tali redditi siano tassati secondo il sistema di imposizione progressiva, risultando colpiti da un'aliquota superiore a quella che sarebbe risultata applicabile ove il reddito fosse stato tassato di volta in volta nei periodi d'imposta di maturazione. La tassazione separata avviene mediante applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il trattamento di fine rapporto gode di un trattamento fiscale singolare anche nell'ambito della tassazione separata. Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D. Lgs. n. 47 del 2000. Per il TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti: la parte di accantonamento del TFR (quota capitale):



tassata tramite aliquota determinata *ad hoc* al momento dell'erogazione; la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11 per cento (con il sistema acconto e saldo). Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR n. 600/1973).

Per effetto delle norme di cui al decreto-legge in esame, è sottratta alla tassazione separata di cui all'articolo 19 una quota delle seguenti voci, indicate dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), erogate in denaro e in natura, di importo che complessivamente eccede euro 1.000.000:

- il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).

Inoltre, tali disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212 - statuto del contribuente), tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.



In sede di conversione del decreto-legge, è stato aggiunto il comma 31-bis il quale modifica l'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di determinare l'incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Per effetto della disposizione in commento il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente: 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro; 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro; 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

Articolo 27, comma 4 (Locazioni passive di immobili pubblici)

Il comma 4, modificando la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, prevista dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, sopprime il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle predette amministrazioni e dispone che non sia più l'Agenzia del demanio a stipulare e ad adempiere i contratti di locazione: tale compito è assegnato alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo, della legge n. 191 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'Agenzia del demanio era stata individuata come "conduttore unico", ovvero come l'unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all'esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. L'Agenzia, quindi, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, avrebbe svolto i seguenti compiti:

- a) accertare l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici (al riguardo si ricorda che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato istituito il Fondo immobili pubblici): tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato;
- b) verificare la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, attraverso la Commissione per la



verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, istituita in seno all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005;

- c) stipulare i contratti di locazione, ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e adempie i predetti contratti;
- d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

Si prevedeva inoltre l'istituzione, all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

Il comma 4 in commento sostituisce le lettere c) e d) del comma 222, prevedendo che la stipula dei contratti di locazione sia effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio. Le predette amministrazioni, inoltre, adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità ed onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione trasmettendone copia, con gli estremi della registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 27, comma 5 (Agenzia del demanio – Manutentore unico)

Il comma 5, modificando la normativa in materia di manutenzione degli immobili pubblici, posticipa al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e gli altri adempimenti in materia.

L'articolo 12 (commi da 2 ad 11) del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse relative alle attività di



manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili pubblici. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

In particolare l'Agenzia del demanio ha compiti di gestione e di spesa relativamente agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni (sono esclusi gli interventi di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori).

La relazione illustrativa al provvedimento afferma che la norma in commento è volta a superare le criticità operative scaturenti dall'incoerenza tra l'avvio del sistema di gestione centralizzata degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato fissato al 1° gennaio 2012 e la previsione dei relativi stanziamenti a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si è quindi previsto il riallineamento dei due termini (fissati rispettivamente al comma 2 e al comma 6), fermo restando che nel corso del 2012 saranno avviate tutte quelle attività preordinate alla gestione degli interventi stessi (programmazione; stipula degli accordi o delle convenzioni per l'esecuzione degli interventi).

La norma in esame, oltre a posticipare, come detto, l'inizio dell'attività manutentiva ad opera dell'Agenzia del demanio al 1° gennaio 2013, le attribuisce la facoltà di dotarsi proprie professionalità e di strutture interne dedicate al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo i relativi oneri con le risorse previste dalla norma nella misura massima dello 0,5%.

In alternativa l'Agenzia può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può selezionare società specializzate ed indipendenti.

Si prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia circa la copertura finanziaria di quegli interventi che pur ricompresi nel piano generale degli interventi non possono essere affidati secondo il sistema centralizzato, nell'eventualità che contingenze particolari impediscano la stipula dei relativi accordi o delle relative convenzioni quadro. Gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni, infatti, devono essere comunicati all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale.



Articolo 40, comma 2 (Codice privacy)

L'articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della *privacy* (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Viene dunque modificata la definizione di "dato personale", che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera *a*)).

Analogamente, la definizione di "interessato" è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera *b*)).

Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della *privacy* che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili e persone giuridiche o enti.

In particolare:

- è soppresso il comma 3-bis dell'art. 5, che esclude dall'applicazione del Codice i soli trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni ove effettuati nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo – contabili (lettera *c*));
- è soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9, che detta le modalità del diritto di accesso ai dati personali ove l'interessato sia una persona giuridica, un'impresa o un'associazione (lettera *d*));
- è soppressa la lett. *h*) del comma 1 dell'art. 49, che consente il trasferimento all'estero di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE, ove il trattamento concerna dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni (lettera *e*)).

Non viene invece modificata la definizione di "abbonato", che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni che siano parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatari di tali servizi tramite schede prepagate (art. 4, comma 1, lettera *f*), del codice della *privacy*).

Le persone giuridiche e gli enti continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della *privacy* per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 42, commi 1-5 (Modifiche codice appalti)

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti Codice).



L'articolo 143, nel testo previgente, prevedeva la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di cedere in proprietà o in godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione fosse strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvessero più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 128. Alla cessione di immobili si applicavano i commi 6, 7, 8, 11 e 12 dell'articolo 53 del Codice, che regola la permuta di immobili, ossia la possibilità per un'amministrazione di pagare il corrispettivo dovuto a un appaltatore mediante la cessione di un bene pubblico.

Rispetto al testo previgente, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati prevedendo tale cessione nel piano economico-finanziario e nella convenzione, dopo aver valutato la convenienza economica dell'operazione e purché l'utilizzo o la valorizzazione degli immobili sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Il comma 2 dell'articolo in esame è volto a modificare la disciplina delle concessioni di lavori pubblici allo scopo di consentire che la gestione funzionale ed economica possa eventualmente riguardare in via anticipata anche le opere o parti di esse connesse all'oggetto della concessione e da ricomprendere in essa.

In tal senso la lett. a) del comma 2 novella il Codice aggiungendo un periodo all'articolo 3, comma 11, che reca la definizione della "concessione di lavori pubblici".

Conseguentemente, le lett. b) e c) del comma 2 modificano rispettivamente i commi 1 e 4 dell'articolo 143 del Codice, che provvede a disciplinare le concessioni di lavori pubblici.

Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 dell'articolo in esame, aggiungendo un periodo al comma 8 dell'articolo 143 del Codice, prevede la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro al fine di consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

Si ricorda che, in merito alla durata della concessione, il comma 6 dell'articolo 143 individua in trenta anni il limite temporale massimo della concessione ma prevede, al comma 8 del medesimo articolo, la possibilità di stabilire un termine più lungo qualora ciò sia necessario per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli



investimenti del concessionario, laddove una durata trentennale non sia sufficiente, in base al piano economico-finanziario predisposto, per ripagare gli investimenti effettuati.

Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici)

L'articolo 44 reca disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici, di salvaguardia dei diritti dei lavoratori medesimi e delle relative retribuzioni.

In particolare, il comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l'applicazione a tali aspetti di specifiche norme in materia.

Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, relativa all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il comma 3, con una norma di interpretazione autentica, prevede un periodo transitorio che limita ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011 (14 maggio 2011), le modifiche in tema di varianti introdotte dalle lettere n) e v) dell'art. 2 del medesimo decreto n. 70.

Il comma 5 abroga l'art. 12 della legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

Si ricorda che l'art. 12 della legge n. 180/2011 aveva l'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che prevedeva, relativamente all'affidamento dei servizi di progettazione, l'elevazione da 100.000 euro agli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), vale a dire 125.000 euro per i committenti che sono amministrazioni centrali dello Stato (sostanzialmente i ministeri) e 193.000 euro per gli altri committenti.

Il comma in esame ripristina, pertanto, la formulazione dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 antecedente alla modifica apportata dal citato art. 12. La



relazione tecnica al provvedimento che la norma è volta a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria.

Il comma 6, con una novella all'art. 140, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, estende al ulteriori ipotesi, rispetto a quelle già previste dal citato comma, la possibilità di procedere all'affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando, in tal modo, di bandire una nuova gara. Le nuove ipotesi riguardano, oltre al fallimento dell'appaltatore, la liquidazione coatta ed il concordato preventivo, nonché anche il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR n. 252/1998 qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente alla stipula del contratto stesso.

Il comma 7 è volto a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l'introduzione di una norma di principio volta a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali. Conseguentemente, con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'art. 2 del D.lgs. n. 163/2006, si prevede che le stazioni appaltanti devono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, suddividere, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Il comma 8, lettera a), con il nuovo art. 112-*bis* al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), introduce una fase di consultazione preliminare che le stazioni appaltanti dovranno indicare nel bando di gara qualora si tratti di lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55, comma 6. Il comma specifica poi che la consultazione preliminare dovrà garantire il contraddittorio tra le parti.

Da ultimo il comma 9 dispone che tale nuovo procedimento dovrà essere applicato alle procedure i cui bandi o avvisi di gara saranno pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di ulteriore integrazione nonché di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore


